

N. 212/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da Filippo Caprioglio, per il tramite dell'OCC dott. Alessio Riato e con il patrocinio dell'avv. Mauro Pizzigati e dell'avv. Alberto Furlanetto, per l'omologa di un concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mestre (VE);
rilevato che i debiti indicati dall'istante non hanno natura consumeristica, derivando, per la preponderante parte, dalla partecipazione dell'arch. Caprioglio alla associazione professionale, denominata Studio Caprioglio Associati, costituita nel 1999 con il di lui padre e sciolta nel 2018 (si rimanda allo schema di cui alla pagina 19 della prima relazione dell'OCC, ove vengono dettagliati i debiti dell'istante derivanti dalla sua partecipazione alla associazione professionale, poi integrato come da pagina 5 della seconda relazione dell'OCC, e allo schema di cui alla pagina 25 della medesima relazione, ove sono indicati gli ulteriori debiti del sig. Caprioglio);
osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso, unitamente alle integrazioni richieste, emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, riconducibile, come già sopra ricordato, alla sua precedente partecipazione a una associazione professionale di cui era socio al 30% sino al 2016 e, quindi, allo 0,5%;
rilevato, infatti, che anche solo i debiti tributari superano il milione di euro, mentre il patrimonio e i redditi del sig. Caprioglio, su cui si tornerà nel dettaglio oltre, non sono tali da consentirgli di pagare detto ingente debito e anche gli altri debiti da cui è gravato;
osservato che il sig. Caprioglio, di professione architetto, ha proposto un concordato che gli permetta la continuazione della propria attività, con messa a disposizione dei creditori del seguente attivo: 1) ricavato dalla vendita competitiva dell'immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà al 50% e



gravato da mutuo ipotecario stipulato con Centromarca Banca per originari € 180.000,00 (ridotti ad € 99.000,00 alla data del 31.10.2023) 2) crediti professionali già maturati per € 20.000,00 3) la parte del proprio reddito non destinata al mantenimento suo e della sua famiglia, nella misura di € 12.800,00 annui per 9 anni 4) finanza esterna per € 30.000,00 da parte della moglie dell'istante entro il 30.6.2032 5) pagamento diretto da parte della moglie dell'istante delle rate residue del finanziamento relativo all'acquisto dell'auto BMW intestata al sig. Caprioglio 6) finanza esterna per € 15.000,00 da parte dell'avv. Francesco Fabris per il pagamento degli interessi spettanti ai creditori privilegiati 7) finanza esterna per € 5.000,00 da parte dell'avv. Tommaso Caprioglio a copertura del maggior credito di AMCO, così come emergente dall'ultima relazione dell'OCC;

rilevato che il sig. Caprioglio esclude dall'attivo concordatario a) crediti professionali già maturati per € 25.016,00 (già al netto delle imposte e dei contributi) b) l'autovettura oggetto del finanziamento; rilevato che l'istante intende utilizzare l'attivo derivante dalla liquidazione (*sub* 1) e 2)) per il pagamento dei creditori secondo l'ordine legittimo delle prelazioni, l'attivo derivante dalla continuità (*sub* 3)) per il pagamento dei creditori privilegiati degradati e la nuova finanza (*sub* 4), 5), 6) e 7)) in forma libera e, comunque, secondo le indicazioni di cui sopra;

a fronte dell'attivo sopra indicato, l'istante ritiene di poter soddisfare in un arco temporale di 9 anni, oltre alle prededuzioni, i seguenti creditori suddivisi in classi:

- Classe 1: banca ipotecaria (pagamento integrale per € 49.927,00);
- Classe 2: creditori privilegiati ex art. 2751-bis, punto 1, cod. civ., ex dipendenti Studio Associato (pagamento integrale come da accordi raggiunti per € 38.000,00);
- Classe 3: creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2754 cod. civ. (grado 1) (pagamento integrale nei limiti del valore di liquidazione);
- Classe 4: creditori enti previdenziali INPS e INAIL degradati per incapacienza (pagamento quota 7,32% + quota nuova finanza 1,2%);
- Classe 5: creditore Erario privilegiato degradati per incapacienza (pagamento quota 7,32% + quota nuova finanza 1,2%);
- Classe 6: creditori chirografari *ab origine* (pagamento quota nuova finanza 5%);
- Classe 7: creditore BMW Group Financial Services (pagamento integrale sulla base della nuova finanza specifica);
- Classe 8: creditore sig.ra Campanella Ilaria, postergato

e nelle seguenti percentuali complessive:

- a) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n.1, cod. civ. (ex dipendenti dello Studio Associato) sulla base degli accordi definiti in funzione del Piano medesimo;



b) il pagamento integrale del creditore ipotecario titolare di ipoteca gravante sull'immobile di proprietà adibito ad abitazione e sede dell'attività professionale;



c) il pagamento parziale, sulla base del valore di liquidazione del patrimonio, dei creditori privilegiati di grado successivo (creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2749 cod. civ. n. 1 art. 2778 cod. civ., ex artt. 2754 cod. civ. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 n. 1 art. 2778 cod. civ. e artt. 2753 e 2754 cod. civ. di grado 1, ovvero quota parte dell'esposizione - Riscossione riferita a contributi INPS e ai contributi INPS relativi alla gestione separata (se effettivamente dovuti all'esito delle verifiche in corso) nei limiti della percentuale del 15,0% come di seguito rappresentato;



d) il pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati per incapacienza, al netto dei pagamenti di cui alla lettera d), sulla base del valore eccedente quello di liquidazione generato dal Piano, nei limiti della percentuale del 5,1% come di seguito rappresentato;



e) a fronte della “nuova finanza” prevista nel Piano viene proposto il pagamento nella seguente misura dei creditori chirografari:

1) quota del 5,0% ai creditori chirografari (*ab origine*);

2) ulteriore quota del 2,3% ai creditori privilegiati degradati per incapacienza (in aggiunta ai pagamenti ricevuti sub lettere d) ed e);

f) il pagamento integrale del finanziamento BMW Group Financial Services esclusivamente a fronte dell’apporto di nuova finanza specifica da parte della sig.ra Campanella;

g) la postergazione del credito vantato dalla sig.ra Campanella;

rilevato che l’OCC, nella sua ultima relazione, ha dato conto del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte ai fini dell’omologa del concordato minore;

rilevato che il sig. Caprioglio ha chiesto la applicazione dell’art. 80 co. 3 ccii, in base al quale il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando la adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 co. 1 ccii e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione e degli enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;

osservato, innanzitutto, che la banca ipotecaria ha, da ultimo, dimesso una dichiarazione con cui dà atto di avere preso visione della proposta del sig. Caprioglio (che, per quanto riguarda detta posizione debitoria, propone il pagamento della metà del residuo ammontare del mutuo cointestato con la moglie a fronte della vendita della metà dell’abitazione ipotecata e intestata al sig. Caprioglio), nulla osservando circa il contenuto della stessa e circa l’elenco dei creditori ammessi al voto;

osservato, ancora, che appaiono ricompresi nel piano tutti i debiti dell’istante non legati alla continuità dell’attività professionale, come comprovato anche dalla dichiarazione da ultimo resa da Studio Associato Boscolo Guida;

rilevato che la creditrice Miriam Mattana, rientrante nella classe 3, ha dimesso una dichiarazione con cui sostanzialmente aderisce alla proposta avanzata dal sig. Caprioglio;

rilevato che il creditore AMCO s.p.a. ha espresso voto positivo condizionatamente al riconoscimento del proprio intero credito, condizione questa da ultimo verificatasi (si veda la integrazione depositata dall’istante il 5.2.2024);

rilevato che, invece, Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio voto negativo limitatamente al credito erariale degradato a chirografo (e non rispetto al credito, pari ad € 186.447,00, chirografario *ab origine*), facendo presente di essere il maggior creditore della procedura e che una soddisfazione pari ad € 90.000,00 non era tale da realizzare la causa concreta della procedura, anche tenuto conto



della lunga durata della stessa (9 anni) e del termine iniziale di pagamento in favore dell'Erario (2028);

rilevato che anche INPS ha espresso voto negativo;

rilevato, con riferimento all'art. 80 co. 3 ccii, che la norma prevede l'omologa, al ricorrere delle condizioni ivi previste, a prescindere da ogni considerazione circa la meritevolezza del debitore e circa la percentuale di soddisfazione dei creditori;

osservato, comunque, con riferimento a detto secondo aspetto, che, come sopra riportato, il credito privilegiato di Agenzia delle Entrate degradato a chirografo, pari ad € 1.267.928,00, verrà soddisfatto nella percentuale dell'8,4%, la quale non può essere considerata irrisoria tenuto conto della situazione patrimoniale del sig. Caprioglio;

osservato che anche i crediti INPS verranno pagati nella medesima percentuale;

considerato, in relazione alla valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 80 co. 3 ccii, che, come emergente dai dati a disposizione e come affermato anche dall'OCC, l'alternativa liquidatoria sarebbe peggiore per l'amministrazione finanziaria e per l'INPS;

osservato, infatti, che, oltre ai beni che il sig. Caprioglio mette a disposizione anche nell'ambito della presente procedura, in sede di liquidazione controllata verrebbe venduta anche la autovettura BMW, del valore di € 30.000,00, e verrebbero incassati ulteriori crediti professionali già maturati per € 25.016,00 (già al netto delle imposte e dei contributi);

ritenuto, allora, che, anche stimando il percepimento di redditi del debitore per tre anni di durata della liquidazione controllata, l'attivo realizzato, pari a complessivi € 205.867,00, non consentirebbe il raggiungimento delle percentuali di soddisfazione previste nella proposta concordataria (cfr. prospetto di cui alla pagina 6 della seconda relazione dell'OCC);

rilevato, infatti, che i debiti verso le ex dipendenti dello Studio associato dovrebbero essere pagati integralmente, mentre nell'ambito del presente concordato minore sono stati raggiunti degli accordi transattivi che prevedono una riduzione del debito condizionatamente all'omologa;

osservato, inoltre, che, nello scenario liquidatorio, non si avrebbe alcun apporto di finanza esterna;

considerato, poi, che, nella presente procedura, il sig. Caprioglio si impegna a versare parte del proprio reddito per un periodo più lungo di quello ipotizzabile nell'alternativa liquidatoria (9 anni in luogo di 3 anni);

rilevato, a tal proposito, che, stante l'età del sig. Caprioglio e il tipo di lavoro sin qui svolto, appare plausibile ritenere che lo stesso possa porre a disposizione della procedura la somma annua indicata, la quale potrà essere ragionevolmente incrementata (con conseguente riduzione della durata della procedura) nella prospettiva di possibili incarichi con enti pubblici (ora non consentiti stante il debito erariale);



ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che la proposta formulata sia ammissibile e che il piano sia fattibile;

visto l'art. 80 cci;



P.Q.M.

omologa il concordato minore proposto da Filippo Caprioglio, così come da ultimo integrato;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso i registri immobiliari;
invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;
dichiara chiusa la presente procedura.
Si comunichi.
Venezia, 5.4.2024

Il G.D.

